CONVENZIONE TRA L'AZIENDA SANITARIA "FRIULI OCCIDENTALE" DI PORDENONE E L'ASSOCIAZIONE NON LUCRATIVA "CONSULTORIO FAMILIARE PRIVATO AIED"

L'anno 2023, il giorno 31 del mese di maggio in Pordenone nella sede dell'Azienda Sanitaria "Friuli Occidentale" sita in Via della Vecchia Ceramica n. 1

PREMESSA

Vista la Legge 29 luglio 1975, n. 405 (Istituzione dei Consultori Familiari)

Richiamata la Legge 22 maggio 1978, n. 194 (Norme per la tutela della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza)

Ricordate le Leggi Regionali 22 luglio 1978, n. 81, n. 18 del 23 aprile 1979, (Istituzione dei Consultori Familiari e successive modifiche ed integrazioni) e n. 11 del 8 giugno 2006 (Interventi regionali a sostegno della famiglia e della genitorialità);

Viste le Leggi Regionali 28 aprile 1994, n. 5 (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione) e 19 dicembre 1996, n. 49 (Norme in materia di programmazione, contabilità e controllo del Servizio Sanitario Regionale e disposizioni urgenti per l'integrazione socio - sanitaria);

Ricordato lo Statuto dell'Associazione "Consultorio Familiare privato AIED"nel quale è evidenziato che lo stesso opera, senza scopo di lucro, nell'ambito delle finalità contemplate dalla normativa sopra indicata;

Dato atto che il "Consultorio Familiare privato AIED" di Pordenone è una Istituzione Sanitaria di carattere privato, riconosciuta idonea alla erogazione di prestazioni sanitarie di natura consultoriale con autorizzazione del Direttore Generale prot. n. 20215 del 19.03.2015

TRA

L'Azienda sanitaria "Friuli Occidentale" (C.F. 01772890933), di seguito definita AsFO rappresentata dal dott. Giuseppe Tonutti nato a Roma il 05/01/1964 che interviene nel presente atto nella sua qualità di Direttore Generale

Ε

Il **Consultorio Familiare privato AIED** di seguito definito Consultorio, avente sede a Pordenone, rappresentato dal sig. Mario Puiatti nato il 07.09.1949 a Pordenone quale Presidente e Legale Rappresentante del Consultorio medesimo,

di seguito definite parti

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 - Attività oggetto della Convenzione

Il Consultorio esercita, nei limiti e nel rispetto delle norme vigenti ricordate in premesse e di quanto previsto dalla presente convenzione, la propria attività consultoriale erogando le seguenti prestazioni, comprese tra quelle individuate all'Art. 3 della Legge Regionale n. 81/1978 come modificato dalle Leggi Regionali n. 18/1979 e n. 11/2006:

a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riquardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale;

- b) la collaborazione con le strutture preposte dell'Aziende per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita;
- c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194;
- d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;
- e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità, nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;
- f) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale ed affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;
- g) la realizzazione di programmi di educazione e promozione della salute, con particolare riguardo ai temi dell'identità sessuale, dei rapporti tra i generi e della sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di aggregazione e con l'associazionismo;
- h) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla procreazione responsabile;
- i) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle problematiche sessuali, relazionali e affettive degli adolescenti.

Questi interventi caratterizzano, nello specifico, l'attività del Consultorio Familiare e rendono il servizio offerto funzionalmente complementare a quello fornito dai Consultori Familiari pubblici e identificano la peculiarità del rapporto stabilito dal presente atto.

Le parti si impegnano ad assicurare la necessaria collaborazione tra i rispettivi Servizi al fine di garantire la più ampia integrazione degli interventi e la continuità assistenziale delle attività consultoriali nel territorio dell'AsFO. A tal fine le parti si impegnano ad incontrarsi almeno 2 volte l'anno per concordare le linee di intervento.

Art. 2 - Collaborazione nelle attività

L'Azienda promuove incontri con l'Organizzazione allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni e le eventuali modifiche e integrazioni da apportare alle iniziative.

D'intesa tra le parti, potranno essere anche esperite riunioni presso le sedi dell'Azienda o dell'Organizzazione, al fine di evidenziare le problematiche emergenti per predisporre gli eventuali correttivi necessari.

Art. 3 - Sede dell'attività

Le attività di cui all'articolo 1 sono esercitate nei locali siti in Pordenone, Via del Fante n. 26; detti locali, per una superficie totale di mq. 170, sono costituiti da due stanze per le consulenze, una stanza per le terapie psicologiche, due ambulatori medici, un locale per la sterilizzazione, una sala d'attesa utilizzata anche per riunioni degli operatori, una segreteria.

Le attrezzature e l'arredo, di cui gli stessi sono dotati, sono dati da quanto serve per un corretto e conveniente svolgimento delle attività sopra descritte.

Art. 4 - Orario di attività

Il Consultorio è aperto al pubblico dal lunedì al venerdì secondo il seguente orario:

mattino 9.30 – 12.30 pomeriggio 15.00 – 19.00 mentre gli operatori garantiscono l'attività nei giorni feriali dalle ore 8.30 alle ore 19.00.

Art. 5 - Organigramma

Il funzionamento dell'attività consultoriale è coordinato dalla Direzione del Consultorio, che garantisce un indirizzo unitario del servizio e mantiene i collegamenti con gli Enti del territorio, ed è assicurato dalla presenza delle seguenti figure professionali:

- personale con rapporto di lavoro dipendente: n. 4 ostetriche
- personale con rapporto di consulenza libero professionale e a progetto: n. 10 ginecologi, n. 2 andrologi, n. 3 psicologi.

TOTALE OPERATORI: n. 19.

Responsabile tecnico/sanitario del Consultorio è il dott. Roberto Bortolussi, nato a San Vito al Tagliamento il 26.06.1954, iscritto all'Albo dell'Ordine dei Medici – Chirurghi della Provincia di Pordenone al n. 638.

Art. 6 - Preparazione degli Operatori e dei Collaboratori dell'Organizzazione

L'Organizzazione garantisce che i volontari e gli altri operatori siano provvisti delle cognizioni teoriche e pratiche di base e, se prescritto dalle norme vigenti, del titolo di studio, necessari per conseguire una concreta efficacia nello svolgimento del servizio offerto e s'impegna a far partecipare i medesimi ai corsi di aggiornamento o addestramento o di formazione che l'Azienda indicherà necessari, per particolari tipologie di trattamento.

L'Organizzazione si impegna, altresì, a tenere presso la propria sede, la documentazione prevista dalla legge con i dati dei dipendenti/collaboratori.

Art. 7 - Copertura Assicurativa Obbligatoria

L'Organizzazione prima di avviare l'attività di cui alla convenzione, si impegna a stipulare e a rinnovare annualmente per i propri aderenti, che prestano attività sociosanitaria, apposita polizza assicurativa contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile verso terzi, dandone comunicazione all'Azienda.

Art. 8 - Comunicazione Variazioni

Il Consultorio s'impegna a fornire all'AsFO, entro 15 giorni dal loro verificarsi, tutte le eventuali modificazioni inerenti alle modalità e alle condizioni di svolgimento delle attività consultoriali con riferimento a quanto specificato negli articoli precedenti.

Art. 9 - Verifiche

L'Azienda è autorizzata a disporre, a mezzo di propri funzionari, visite periodiche presso l'Organizzazione per accertare il regolare esercizio dell'attività sociosanitaria ed il rispetto delle modalità e delle condizioni contemplate dalla presente convenzione, e per verificare la

rendicontazione delle spese sostenute.

L'Azienda si riserva la facoltà di verificare, attraverso proprio personale, anche mediante accesso ai locali, l'andamento del servizio e degli interventi effettuati dall'Organizzazione in dipendenza del rapporto convenzionale.

Art. 10 - Sostegno finanziario

In considerazione della rilevanza, sotto il profilo sanitario e sociale, dell'attività svolta dal Consultorio, l'AsFO riconosce un contributo finalizzato al sostegno organizzativo e al funzionamento dello stesso nonché per lo svolgimento dei programmi di collaborazione concordati pari ad euro 250.000,00.

A tal fine, l'AsFO eroga un contributo su base annua, così articolato:

- 50% alla sottoscrizione della convenzione;
- 50% entro il mese di settembre.

Art. 11 - Programmazione e verifica delle attività

Entro il mese di luglio di ciascun anno di validità della convenzione il Consultorio si impegna a trasmettere una relazione di attività con specifica descrizione delle progettualità avviate nel 1° semestre di riferimento, anche al fine di consentire la liquidazione della 2a tranche di contributo di cui al precedente Art. 10.

Entro il mese di febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, il Consultorio trasmetterà all'AsFO la relazione consuntiva dell'attività consultoriale erogata, contenente anche le necessarie indicazioni circa il personale e le attrezzature e strumentazioni impiegate per le relative attività, corredata dalle schede conformi all'allegato (schede di rilevazione mensile 1.a, 1.b, 2.a, 2.b), per il dettaglio analitico delle prestazioni effettuate rispetto a ciascuna attività consultoriale erogata ed il numero delle persone che, per singola prestazione, hanno avuto accesso al Consultorio.

Ai fini della valutazione della congruità tra le finalità perseguite con il presente atto e l'impiego della somma attribuita, l'Associazione si impegna, inoltre, a fornire il rendiconto delle spese sostenute su prospetto predisposto dall'AsFO nel quale sono autocertificati, ai sensi e per gli effetti del D.P.R. n. 445/2000, gli importi utilizzati.

Art. 12 - Durata della Convenzione

La presente convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre del relativo anno. La stessa si intende rinnovata di anno in anno, qualora una delle due parti non abbia dato disdetta con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno da notificarsi con preavviso di almeno 90 giorni.

Nel periodo di validità della convenzione possono essere introdotte variazioni concordate tra le parti.

Art. 13 - Risoluzione della Convenzione

La convenzione s'intende di fatto risolta e senza preavviso alcuno nei confronti del Consultorio, qualora venga a mancare uno dei requisiti indicati dall'Art. 5 della Legge Regionale n. 81/1978, nonché in conseguenza di inadempienze nei confronti degli impegni assunti con il presente atto.

È altresì motivo di risoluzione della presente convenzione, il riscontro che il Consultorio:

a) non ha fatto regolare impiego dei fondi erogati e non ci sia stato rispetto delle condizioni fissate per la loro erogazione (Art. 6 della Legge Regionale n. 18/1979 e Art. 79 della Legge Regionale n. 5/1994);

In quest'ultimo caso, prima di procedere alla risoluzione della convenzione, l'AsFO inoltrerà formale richiesta di chiarimenti al Consultorio che fornirà il dovuto riscontro entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.

Dell'avvenuta risoluzione, sarà data, a cura dell'Azienda Sanitaria, immediata notizia all'Amministrazione Regionale.

Art. 14 - Riservatezza e trattamento dei dati

Come previsto dal Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR), dal D.lgs. 101/2018e dalla vigente normativa in materia, le Parti tratteranno i dati personali dei rispettivi legali rappresentanti nonché dei rispettivi dipendenti e collaboratori unicamente ai fini della stipula e gestione della convenzione.

Il trattamento da parte dell'AsFO avverrà con le modalità indicate nel modulo di informazione sul trattamento dei dati personali che la Struttura dichiara di aver ricevuto in allegato alla convenzione.

Con la sottoscrizione della Convenzione il Consultorio dichiara espressamente di:

- assicurare l'adozione, tenuto conto della natura, oggetto, contesto e finalità del trattamento eseguito, di adeguate misure tecniche e organizzative idonee a proteggere i dati trattati e a garantire la tutela dei diritti e libertà degli interessati nonché a soddisfare i requisiti di sicurezza previsti dal Regolamento UE 2016/679. La verifica della sussistenza di tali misure è condizione essenziale per la stipula della presente Convenzione o del suo eventuale rinnovo o la stipula di ulteriori rapporti con l'azienda;
- mettere a disposizione dell'AsFO tutte le informazioni necessarie ad eseguire le attività di verifica previste dall'Art. 28 lettera "h" del Regolamento UE 2016/679, i cui esiti saranno elemento di valutazione in sede di revoca, nuova attribuzione o proroga del servizio oggetto del presente rapporto;
- comunicare senza ritardo al Titolare del trattamento dei dati ogni possibile ipotesi di violazione dei dati personali ai fini del rispetto delle indicazioni di cui agli articoli 33 e 34 del Regolamento Ue 2016/679 ed a seguire le istruzioni operative da questo specificatamente impartite."

Il Consultorio, per svolgere il servizio oggetto della presente Convenzione tratterà, su mandato dell'AsFO, i dati personali di titolarità della stessa; al riguardo sarà designata successivamente alla stipula della presente convenzione, con apposito atto scritto, limitatamente a tale trattamento, Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi del primo e secondo comma dell'Art. 28 del Regolamento UE 2016/679.

L'AsFO provvederà, con il citato atto, a fornire al Consultorio le istruzioni a cui questo dovrà attenersi nello svolgimento delle specifiche attività di trattamento di dati personali, in particolare per quanto riguarda modalità, durata, natura e finalità del trattamento, tipologia di dati, categorie di interessati, obblighi e diritti delle Parti in merito alla protezione dei dati personali.

Art. 15 - Norme di Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, valgono le norme contenute nella Legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale e, più specificatamente, nella Legge 29 luglio 1975, n. 405, nella Legge 22 maggio 1978, n. 194 e nelle Leggi Regionali 22 luglio 1978, n. 81, 23 aprile 1979, n. 18, 28 aprile 1994, n. 5, 7 luglio 2006, n. 11 nonché nelle normative allo scopo emanate nel quadro del conseguimento dei fini istituzionali dei Consultori Familiari e, in senso più ampio, del Servizio Sanitario Nazionale.

Art. 16 - Spese inerenti l'atto

Ogni spesa ed onere inerenti e conseguenti la stipulazione dell'atto convenzionale, comprese quelle fiscali, sono equamente ripartite tra i contraenti.

La presente convenzione verrà registrata solo in caso d'uso, ai sensi dell'Art. 5 - secondo comma - del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 634 e successive modificazioni.

Art. 17 - Foro Competente

Per ogni controversia riguardante l'esecuzione della presente convenzione le parti dichiarano competente il Foro di Pordenone.

Art. 18 - Elezione di Domicilio

Agli effetti della presente convenzione e per ogni conseguenza della stessa derivante, le parti eleggono domicilio, rispettivamente:

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale Via Della Vecchia Ceramica n. 1 33170 - PORDENONE ORGANIZZAZIONE NON LUCRATIVA
Consultorio Familiare AIED
Via del Fante, n. 26
33170 PORDENONE

Letto, approvato e sottoscritto dalle parti.

Consultorio Familiare AIED Il Presidente (sig. Mario Puiatti)

.....

Azienda Sanitaria Friuli Occidentale Il Direttore Generale (dott. Giuseppe Tonutti)

.....

ART. 27 REGOLAMENTO ASFO IN MATERIA DI RAPPORTI TRA L'AZIENDA, GLI ENTI DEL TERZO SETTORE (ETS) E GLI ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO (Decreto n. 1102 del 30.12.2022).

Art. 27 Spese ammissibili a rimborso

1. spese per volontari:

- ✓ rimborsi spese a volontari ex comma 4 art. 17 del Codice del Terzo Settore che non superino l'importo di Euro 10,00.- giornalieri e Euro 150,00.- mensili per singolo volontario. La CRI, ai fini del corretto ottenimento del rimborso, dovrà presentare:
- ✓ autocertificazione sottoscritta dal volontario e resa ai sensi dell'art. 46 del DPR 28.12.2000 n. 445 comprovante le concrete finalità delle spese (specificando chilometri, date, viaggi, ecc.) e l'avvenuta riscossione dell'importo erogato a titolo di rimborso;
- espressa dichiarazione sottoscritta dal presidente della CRI comprovante che la spesa oggetto di richiesta di rimborso da parte del volontario appartenga alla tipologia di spese ed alle attività di volontariato per le quali è ammessa la modalità di rimborso di cui al comma 4 dell'art. 17 del Codice del Terzo Settore;
- ✓ costi relativi alle coperture assicurative.

2. spese per risorse umane a pagamento:

- ✓ costi per personale dipendente che qualifica in maniera professionale l'attività di trasporto;
- ✓ costi per consulenze, collaborazioni esterne e acquisizione di servizi;
- ✓ costi per personale di segreteria e per la gestione tecnico-operativa (si tratta di quel personale a pagamento in qualsiasi forma che svolge attività di segreteria e coordinamento meramente operativo delle attività);
- ✓ le spese per le attività formative e di aggiornamento dei volontari o operatori a pagamento;

3. spese per attrezzature e locali:

- ✓ affitto di locali e spazi;
- ✓ noleggio e acquisto di strumenti, attrezzature, materiali;
- ✓ spese di gestione e funzionamento (spese accessorie per il mantenimento dei locali e delle attrezzature ad es. piccola e ordinaria manutenzione, energia elettrica, acqua, gas, benzina ecc.);
- spese di coordinamento e diffusione (spese per stampe di materiali di diffusione ecc.);

4. non sono in ogni caso ammissibili:

- ✓ le spese inerenti l'acquisto di beni durevoli/ammortizzabili (mezzi, arredi, attrezzature, ecc), superiori a Euro 516,46 (al netto dell'IVA) per singolo bene;
- ✓ le spese già oggetto di altro finanziamento anche non pubblico;
- ✓ i rimborsi spese su scontrini generici non identificativi della specifica tipologia di spesa o i rimborsi spese per iniziative esclusivamente pro associati;
- √ i rimborsi spese forfettari;
- ✓ eventuali donazioni di beni/attrezzature oggetto di donazione da parte della CRI nei confronti di ASFO;
- ✓ le spese sostenute per attività di collaboratori esterni/dipendenti non strettamente indispensabili per qualificare le attività.

SCHEDA MENSILE DI RILEVAZIONE DATI CONVENZIONE ASFO

Data

TIPO DI PRESTAZIONI	DESCRIZIONE ATTIVITA' SVOLTA	N. PERSONE
a) l'informazione sui diritti spettanti alla donna e all'uomo in base alla normativa vigente in materia di tutela sociale della maternità e della paternità, nonché interventi riguardanti la procreazione responsabile, garantendo la diffusione dell'informazione sulle deliberazioni dei comitati di bioetica nazionale e locale		
(b) la collaborazione con le strutture preposte dell'Aziende per la prevenzione e riduzione delle cause di infertilità e abortività spontanea e lavorativa, nonché delle cause di potenziale danno per il nascituro, in relazione alle condizioni ambientali, ai luoghi di lavoro e agli stili di vita		
c) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale per le donne e le coppie in caso di interruzione volontaria della gravidanza, con particolare attenzione alle minorenni, ai sensi degli articoli 1, 2, 4, 5 e 12 della legge 22 maggio 1978, n. 194		
d) l'assistenza sanitaria, psicologica e sociale alle donne e alle famiglie in situazione di rischio sanitario e psicosociale, prima del parto e nel periodo immediatamente successivo, anche su segnalazione dei punti nascita, nonché attraverso la promozione di reti di auto-aiuto;		
e) l'informazione riguardo ai problemi della sterilità e dell'infertilità, nonché l'informazione alle coppie che ricorrono alle tecniche di riproduzione medicalmente assistita, l'attività di orientamento verso i centri che la praticano e il raccordo operativo con gli stessi;		
f) l'assistenza psicologica e sociale e gli interventi sociosanitari al singolo e alla coppia in riferimento a difficoltà di ordine relazionale, sessuale ed affettivo nelle diverse fasi del ciclo vitale;		

g) la realizzazione di programmi di educazione e	
promozione della salute, con particolare riguardo ai temi	
dell'identità sessuale, dei rapporti tra i generi e della	
sessualità responsabile per gli adolescenti e i giovani, in	
attuazione dei programmi aziendali di prevenzione e in	
concorso con la scuola, con i centri e i luoghi di	
aggregazione e con l'associazionismo;	
h) la somministrazione, anche ai minori, previa prescrizione	
medica, qualora prevista, dei mezzi necessari per	
conseguire le finalità liberamente scelte in ordine alla	
procreazione responsabile;	
(i) l'assistenza psicologica, sociale e sanitaria relativa alle	
problematiche sessuali, relazionali e affettive degli	
adolescenti.	